

CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Riferimenti normativi e tecnici

La L.R. 29/94:

- prevede che la Provincia possa effettuare il controllo della fauna selvatica: a) riducendo o vietando il prelievo per inconsistenza numerica o condizioni ambientali o climatiche particolarmente negative, b) riducendo le popolazioni laddove la consistenza numerica sia dannosa;
- consente di effettuare la riduzione numerica su qualsiasi specie selvatica, anche tramite abbattimenti all'interno delle zone vietate alla caccia ed al di fuori del calendario venatorio;
- impone di ricorrere a metodi di riduzione di tipo ecologico prima di effettuare eventuali piani di abbattimento;

Negli **INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO – VENATORIA PROVINCIALE** mancano indicazioni tecnico – operative relative al controllo della fauna selvatica.

Avendo preso atto dei riferimenti normativi e tecnici relativi al controllo della fauna selvatica, la pianificazione si articolerà come segue:

Per gli aspetti più strettamente tecnico – faunistici si farà riferimento, così come espressamente stabilito dagli Indirizzi regionali (TITOLO I/4) al *“Documento orientativo di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico – venatoria”* redatto dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica il quale, relativamente al controllo delle specie selvatiche tramite riduzione / dissuasione, prescrive che:

- l'avvio di un programma di controllo numerico deve essere subordinato alla valutazione del rapporto tra il valore conservazionistico della specie oggetto dell'intervento (distribuzione, *status*, vulnerabilità della specie o della popolazione locale) ed il tipo e l'entità del danno da essa arrecato;
- i piani di controllo numerico devono utilizzare sistemi e modalità che garantiscano la massima selettività ed efficacia d'azione, nonché il minor disturbo possibile nei confronti delle specie non bersaglio;

- i criteri per l'attivazione di un piano di controllo e le modalità di esecuzione dello stesso devono essere adeguati alle caratteristiche ed agli scopi che il piano faunistico ed altri strumenti istituzionali di organizzazione / pianificazione hanno attribuito alle diversi parti del territorio provinciale, si dovrà in ogni caso:
 - incentivare la prevenzione dei danni;
 - in caso di mancanza o inefficacia della prevenzione, ricorrere all'impiego di metodi ecologici (intendendo con questa dizione tutti i mezzi di controllo numerico che prescindono dall'abbattimento o cattura di individui dalle popolazioni naturali), qualora risultino individuabili e realisticamente in grado di produrre una limitazione del danno;
 - dare la preferenza, tra i suddetti metodi ecologici, a quelli capaci di produrre un sostanziale contenimento delle fonti trofiche di origine artificiale (es. discariche di rifiuti e scarti di allevamento, riduzione o eliminazione di ripopolamenti con selvaggina a basso livello di rusticità);
 - nelle zone protette o per le specie particolarmente protette, valutare la fattibilità e l'opportunità di catture con traslocazione;
 - valutare la fattibilità e l'opportunità di adeguare il prelievo venatorio alle esigenze di controllo (ungulati);
 - sottoporre all'approvazione dell'INFS la valutazione dell'efficacia dei metodi ecologici applicati e l'idoneità dei piani di controllo programmati.

DANNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

- nei prossimi mesi si provvederà ad analizzare i dati storici delle richieste di risarcimento al fine di individuare le unità territoriali, i tempi, le specie responsabili e l'entità dei danni provocati alle attività produttive;
- sulla base delle suddette analisi si procederà a:
 - individuare e mappare le unità territoriali maggiormente vulnerabili, dove si promuoveranno azioni di prevenzione;

- saranno definiti valori soglia per i risarcimenti totali dei danni, oltre ai quali si riterrà necessario intervenire tramite adeguati programmi di controllo;
- in caso di inefficacia dei metodi preventivi ecologici si inoltrerà all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica il programma degli abbattimenti corredato da una relazione tecnica contenete le seguenti informazioni:
 - denominazione e tipo di istituto;
 - Provincia e Comune in cui è ubicata l'area e relativa estensione;
 - specie selvatica responsabile del danno;
 - valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno;
 - tipo di danno (varietà coltivate danneggiate, epoche nelle quali si verifica il danno, ecc.);
 - somme spese per la prevenzione del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabili;
 - somme liquidate per il risarcimento monetario del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabili;
 - metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia.
- al termine delle operazioni di controllo sarà inviata all'INFS una relazione tecnica consuntiva con il numero di soggetti abbattuti e data degli abbattimenti;

DANNO AL PATRIMONIO FAUNISTICO:

- l'esigenza di effettuare operazioni di controllo numerico dovrà essere sostenuta da dati oggettivi derivanti da rilevamenti faunistici appropriati sia sulle specie di interesse venatorio che su quelle ritenute responsabili del danno;
- in caso di inefficacia dei metodi preventivi ecologici si inoltrerà all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica il programma degli abbattimenti corredato da una relazione tecnica contenete le seguenti informazioni:
 - denominazione e tipo di istituto,

- Provincia e Comune in cui è ubicata l'area e relativa estensione,
 - specie selvatica responsabile del danno,
 - valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno,
 - tipo e stima dell'entità del danno,
 - metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia;
- si procederà a rilevamenti morfometrici e, quando possibile, all'esame dei contenuti stomacali di un campione dei capi abbattuti nonché, al fine di verificare l'opportunità e l'efficacia del piano di controllo, a rilevamenti sull'abbondanza delle popolazioni di selvaggina da tutelare e di quella della specie oggetto degli abbattimenti.